

mercato, dell'assistenza tecnica a soggetti di diritto italiano, pubblici e privati nell'ambito delle politiche attive del lavoro, della consulenza organizzativa e della programmazione europea intracomunitaria e cooperazione internazionale in aree extra europee, mediante autonome aree aziendali che ne costituiscono distinte organizzazioni aziendali interne. =====

2) L'attività di assistenza tecnica alla programmazione europea intracomunitaria e di assistenza tecnica alla cooperazione in aree extra europee si concreta, nella prima area, con la capacità strutturata di partecipare a bandi e procedure competitive organizzate da stazioni appaltanti coincidenti con enti e soggetti pubblici europei (ivi compresi quelli regionali di ogni singolo Paese membro dell'Unione, pubblici e privati, fondazioni, enti non profit ed ogni altra categoria di enti interessata ad operare in modalità transnazionale) e che abbia ad oggetto finanziamenti rientranti nell'ambito degli strumenti di intervento comunitario e sovranazionale, finalizzato all'omogeneizzazione dei territori dei Paesi europei appartenenti all'Unione nonché a qualsiasi altro obiettivo stabilito dagli Organismi di governo dell'Unione. =====

La seconda area di attività è invece orientata ed organizzata per la partecipazione a bandi gara aventi ad oggetto l'assistenza tecnica a programmi ed interventi di cooperazione determinati e banditi da soggetti pubblici e privati (definiti come Donors o Enti Donatori), a titolo di esempio la Commissione Europea, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, le Banche di Sviluppo Regionale, destinati ad incidere su aree geografiche situate in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea. =====

Le caratteristiche di operatività, le informazioni costituenti la storia aziendale dell'area di operatività, il particolare *know how* operativo, la specializzazione del personale impiegato, le referenze conseguenti l'esecuzione di precedenti progetti a valere come indici di agevolazione alla partecipazione a bandi futuri, le specifiche metodiche e pratiche operative impiegate, i rapporti con i collaboratori professionali esterni (cosiddetti *technical cooperation experts*) determinano in concreto l'assoluta autonomia dell'area aziendale in parola così da costituirne natura di funzionale, separato, autonomo e distinto ramo di attività aziendale. =====

3) SITA ha manifestato il proprio interesse all'acquisto di una distinta area di autonoma operatività aziendale coincidente con l'esercizio dell'attività di assistenza tecnica alla programmazione europea intracomunitaria e di assistenza tecnica alla cooperazione in aree extra europee e costituente il distinto ed autonomo ramo di azienda indicato al punto che precede. =====

4) SITA ha maturato la propria volontà nel presupposto della natura di articolazione funzionalmente autonoma dell'attività aziendale ceduta e dal presupposto che i contratti in corso, anch'essi oggetto di cessione generino la prima marginalità per come definita all'art. 2.2 che segue. =====

===== **Tutto ciò atteso e premesso** =====

===== convengono e stipulano quanto segue: =====


===== **Articolo 1** =====

La società "SOGES S.P.A.", come sopra rappresentata, cede alla società "SOGES INTERNATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L.", come sopra rappresentata, che accetta, la piena proprietà del ramo d'azienda, costituito dall'attività di assistenza tecnica alla programmazione europea intracomunitaria e di assistenza tecnica alla cooperazione in aree extra europee si concreta, nella prima area, con la capacità strutturata di partecipare a bandi e procedure competitive organizzate da stazioni appaltanti coincidenti con enti e soggetti pubblici europei (ivi compresi quelli di ogni singolo Paese membro dell'Unione) e che abbia ad oggetto finanziamenti rientranti nell'ambito degli strumenti di intervento comunitario e sovranazionale, finalizzato all'omogeneizzazione dei territori dei Paesi europei appartenenti all'Unione nonché a qualsiasi altro obiettivo stabilito dagli Organismi di governo dell'Unione. =====

La seconda area di attività, oggetto di acquisto è quella orientata ed organizzata per la partecipazione a bandi gara aventi ad oggetto l'assistenza tecnica a programmi ed interventi di cooperazione determinati e banditi da soggetti pubblici e privati (definiti come Donors o Enti Donatori), a titolo di esempio la Commissione Europea, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, le Banche di Sviluppo Regionale, destinati ad incidere su aree geografiche situate in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea. =====

Il ramo di azienda ceduto si distingue per le caratteristiche di operatività, le informazioni costituenti la storia aziendale dell'area di operatività, il particolare know how operativo, la specializzazione del personale impiegato, le referenze conseguenti l'esecuzione di precedenti progetti a valere come indici di agevolazione alla partecipazione a bandi futuri, le specifiche metodiche e pratiche operative impiegate, i rapporti con i collaboratori professionali esterni (cosidetti experts), elementi tutti che ne determinano la natura di articolazione funzionalmente autonoma di attività economica organizzata ed in ciò costituente ramo di azienda autonomo e separato. =====

La cessione comprende tutti i beni mobili, materiali ed immateriali che compongono il ramo d'azienda, comprensiva dell'avviamento e di ulteriori beni come meglio individuati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera



"C". =====

I contratti in corso nonché l'elenco delle offerte in corso alla data di cessione sono quelli specificamente descritti nell'elenco allegato sotto la lettera "D". =====

In detto prospetto sono evidenziati gli elementi essenziali di ogni singolo contratto, la stazione appaltante, lo stato di avanzamento delle attività d'esecuzione relative ogni singolo contratto, anche al fine di consentire alla cessionaria di poter pianificare le proprie obbligazioni economiche e finanziarie conseguenti il proprio subentro in ogni singolo contratto in corso. Parte cessionaria, come richiamato al punto 4 della premessa, ha inteso adire alla cessione del ramo nel presupposto che i ricavi ricondotti ai contratti in corso ed oggetto di cessione, generassero marginalità sufficiente a gestire l'equilibrio economico di primo margine. Questo equilibrio è stato inteso dalle parti come capace di generare la copertura del costo del personale dipendente del ramo trasferito e degli altri oneri diretti inerenti contratti in corso (onorari degli esperti, oneri diretti di trasferte, costi diversi e diretti alla mera esecuzione d'attività). =====

Restano pertanto esclusi dal novero del primo margine, pattiziamente definito *ut supra*, i costi di natura generale e di sviluppo ossia amministrativi, di locazione degli uffici, di comunicazione, di sviluppo commerciale riferito a nuove attività. =====

La cedente si obbliga a prestare ogni migliore ausilio affinché la cessionaria possa efficacemente subentrare nelle obbligazioni e nei contratti in corso, sia verso le stazioni appaltanti sia verso ogni altra parte coinvolta, da diverso titolo, nell'attività esecutiva che sarà gestita, dal termine di efficacia del contratto, dalla cessionaria in luogo della cedente. =====

Nell'ipotesi in cui il subentro in uno o più contratti non dovesse essere conseguibile per un motivato diniego della stazione appaltante, le parti si obbligano a cooperare, mediante un protocollo di attività congiunta che avrà le finalità di mantenere la sostanziale integrità dell'operatività del ramo ceduto in capo alla cessionaria e per quanto attiene gli effetti economici derivanti dall'esecuzione delle attività, sarà cura della cedente informare compiutamente la cessionaria in ordine ad ogni evoluzione dei contratti in corso, a negoziare con il massimo impegno ogni attività con la stazione appaltante, di rimettere alla cessionaria, senza indugio alcuno tutti i corrispettivi percepiti dalla stazione appaltante. =====

A sua volta la cessionaria provvederà a dare la migliore esecuzione alle attività in corso, ad onorare ogni obbligazione relativa verso tutti i soggetti coinvolti, ad evitare qualsivoglia eccezione, se riconducibile al proprio

operato, che la stazione appaltante potrebbe eccepire. =====

===== **Articolo 2** =====

Per effetto della presente cessione: =====

- la cessionaria dà atto di essere a conoscenza che il marchio "SOGES" è pervenuto nella disponibilità della cedente in ragione del contratto di cessione di attività aziendali perfezionato in data primo giugno 2010 stipulato in Milano con la Gestione Commissariale della s.p.a. Gruppo Soges in liquidazione coatta amministrativa. =====

La cessionaria, con la stipula del presente atto, avrà diritto ad inserire la parola "SOGES" nella propria ragione sociale, con ciò dando atto la cedente in ratifica della costituzione della stessa cessionaria e del diritto della cessionaria del ramo di azienda ad utilizzare detta parola "SOGES" nel proprio marchio avendo cura di inserirla in più ampio contesto scritturale e grafico affinché non ingeneri possibile sovrapposizione e/o confusione con l'uso del marchio "SOGES" da parte della cedente che sarà pienamente ed irrevocabilmente libera di utilizzarlo nelle proprie attuali e future attività di impresa. =====

La parte cedente precisa inoltre che: =====

- non trova applicazione l'articolo 36 della legge del 27 luglio 1978 numero 392; =====

Il personale oggetto di cessione, composto di 5 (cinque) dipendenti, è quello indicato nell'allegato "E". =====

La cessione viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 cc, con il mantenimento di tutte le condizioni previste dai contratti in corso con i dipendenti ceduti. =====

Parte cedente ha provveduto ad inviare formale comunicazione, ex art. 47 L.428/1990 alle organizzazioni sindacali competenti come da allegato "F" al presente contratto che comprende copia della comunicazione inviata. ==

I contratti di lavoro sono trasferiti senza modifica alcuna e parte cessionaria si accolla il relativo debito per come evidenziato nell'elenco allegato sub "F" al presente atto. ==

===== **Articolo 3** =====

La presente cessione viene stipulata per il dichiarato corrispettivo di euro 11.684,50 (undicimilaseicentottantaquattro virgola cinquanta), di cui euro 10.624,50 (diecimilaseicentoventiquattro virgola cinquanta) per l'avviamento (al netto di debiti e crediti così come meglio specificati negli elenchi che si allegano al presente sotto la lettera "G" ed euro 1.060,00 (millesessanta virgola zero zero) per arredi, macchine ed attrezzature, che verrà pagato successivamente al presente atto mediante bonifico bancario entro 30 giorni da oggi, dalla parte cessionaria alla parte cedente. =====

Le parti da me notaio informate sui vantaggi e le tutele offerte dalla lettera c) del comma 63 della legge 27

dicembre 2013 n.147, come modificato dalla legge del 4 agosto 2017 n.124 si danno atto che non intendono avvalersi della possibilità di depositare l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, o le somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione della stipula del presente atto, su apposito conto corrente dedicato intestato a me notaio. =====

===== **Articolo 4** =====

La parte cessionaria dichiara che verrà immessa nel possesso del ramo d'azienda ceduto a decorrere dalla data del primo luglio 2020 e a tale data riceverà tutti i relativi libri contabili obbligatori ove esistenti e la corrispondenza. =====

Gli effetti economici della qui perfezionata cessione avranno inizio a partire dalla data del primo luglio 2020 e da tale data saranno a favore della parte cessionaria i redditi ed a carico le spese, gli oneri relativi ed in particolare i tributi di qualsiasi specie. =====

La parte cessionaria subentrerà ex articolo 2559 in tutti i crediti strettamente inerenti alla gestione dell'impresa, compresi eventuali crediti risarcitori, ma non in quelli di natura personale. La cessione dei crediti pecuniari è da intendersi pro soluto. =====

La parte cessionaria è responsabile verso i terzi creditori dei debiti relativi al ramo d'azienda ceduto risultanti dai libri e dalle scritture contabili. =====

Ove richiesta del pagamento le parti convengono che la parte cessionaria possa agire per rivalsa verso la parte cedente ai sensi dell'articolo 2560 comma 2 del codice civile. =====

La cedente si impegna a dare immediata e formale comunicazione alle stazioni appaltanti in merito alla cessione, nonché a tutti gli altri soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività. =====

La parte cedente garantisce inoltre: =====

- che l'ammontare dei crediti e dei debiti riflessi nell'allegato "G" di cui sopra corrisponde alle effettive obbligazioni riportate nelle proprie scritture contabili relativamente ai contratti di cui è sancita la cessione. =====

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 2560 cc in materia di solidarietà, la parte cedente garantisce e manleva la parte cessionaria, onde tenerla indenne, rispetto a qualsivoglia azione e pretesa dei terzi creditori per gli eventuali residui debiti, risultanti dalle proprie scritture contabili ed inerenti l'attività pregressa operata dal ramo di azienda ceduto e che non siano confluiti nel perimetro contrattuale delle obbligazioni in corso che formano parte del ramo di attività effettivamente trasferito, né nei debiti accollati; =====

- che non esistono pendenze tributarie alla data di cessione; al riguardo la parte cedente garantisce e si

obbliga a mantenere indenne la parte cessionaria in relazione ad eventuali richieste e/o azioni formulate o intraprese, nei limiti ammessi dall'art. 14 D.lgs 472/97, rispetto ad imposte ed sanzioni risultanti e comminate nell'esercizio in corso alla data di cessione e nei due anni precedenti la cessione del ramo di azienda; =====
- la insussistenza di sanzioni pecuniarie per reati o illeciti amministrativi commessi in relazione al disposto dell'articolo 33 del Decreto Legislativo 231/2001. =====

===== **Articolo 5** =====

Nel novero delle componenti l'avviamento aziendale le parti indicano le referenze trascorse, le referenze attive, la storia aziendale. In particolare come referenze trascorse è inteso l'importo di ogni singola gara assegnata che tuttavia, per decorrenza del termine previsto dalle normative applicabili, non può più essere impiegata ai fini di concorrere ad una futura procedura competitiva. Le referenze attive, diversamente, sono quelle spendibili in future procedure competitive. Per storia aziendale si intende il diritto della cessionaria di intendere tutta la storia aziendale del ramo, le partecipazioni e le assegnazioni avvenute e concluse, come propria storia aziendale, da intendersi *ab initio*. Pertanto la potrà fare propria in qualsiasi forma comunicativa, per qualsiasi legittima finalità, verso qualsiasi soggetto. La cessionaria, ove ritenuto, avrà dunque diritto ad acquisire ogni elemento, anche documentale, che possa costituire utile riscontro alla titolarità dell'esperienza aziendale e della storia aziendale ceduta. =====

Le referenze attive e quelle non attive atte a costituire elemento oggettivo di storia aziendale sono indicate nell'allegato **sub. H.** =====

===== **Articolo 6** =====

La parte cedente garantisce la piena proprietà degli enti dedotti e l'immunità degli stessi da pesi, oneri non apparenti, privilegi, sequestri e pignoramenti o diritti di terzi in genere. =====

La stessa garantisce l'assenza di situazioni o fatti pregressi da cui possano insorgere ai capo al cessionario responsabilità di natura ambientale e/o giuslavoristica, nonché l'assenza di contenziosi. =====

La parte cedente dichiara, a pena di risoluzione del presente contratto, che il ramo d'azienda ceduto è in regola con ogni adempimento di carattere amministrativo ed antifortunistico, garantendo inoltre che gli impianti in genere e quelli per la cui attivazione e funzionamento sia richiesta autorizzazione sanitaria, sono in regola con le vigenti disposizioni di legge. =====

===== **Articolo 6** =====

Richiamato ed integrato il disposto di cui all'art. 2557 cc

relativo al divieto della cedente di esercitare in Italia ed all'estero l'attività di impresa sovrapponibile e coincidente con quella oggetto di cessione per un periodo di anni dieci, limitazione espressamente pattuita in questi specifici termini temporali e territoriali dalle parti, sarà comunque cura della cessionaria utilizzare il proprio marchio complesso, in cui sarà presente la parola "SOGES" nel settore di mercato di riferimento del ramo di attività ceduto in modalità distintiva e non confusoria con le attività di impresa esercitate dalla cedente. =====

===== **Articolo 7** =====

Le parti indicano nel Tribunale di Torino il foro competente a dirimere ogni controversia comunque fondata o derivante dalla stipula, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro. =====

===== **Articolo 8** =====

Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico della parte cessionaria. =====

= **DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA** =
===== **REGIONALE LOMBARDA VIII/8745 DEL 22 DICEMBRE 2008** =====

La parte cedente dichiara ai sensi dell'articolo 9.2 lettera g della delibera della giunta regionale lombarda numero VIII/8745 del 22 dicembre 2008, che non trattandosi di un contratto di affitto nuovo o rinnovato dal 1 luglio 2010 non si rende necessario il rilascio da soggetti a ciò abilitati dell'attestato di certificazione energetica relativo agli immobili concessi in locazione di cui sopra. =====

I comparenti in possesso dei requisiti di legge dispensano me notaio dalla lettura degli allegati, dichiarandomi di averne già preso conoscenza. =====

=====

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti, i quali, trovandolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con me notaio unitamente agli allegati "C" "D" "E" "F" "G" e "H" alle ore =====

Il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione e da me notaio completato a mano consta di quattro fogli di cui occupa quindici pagine intere e la sedicesima fin qui. =====

